



REGOLAMENTO COMUNALE
CHE DISCIPLINA L'USO
DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI
MAROGGIA



REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'USO DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Maroggia, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire zone di posteggio a pagamento o limitarne la durata di stazionamento.

Il Municipio, attraverso uno speciale contrassegno o una speciale tessera, può provvedere ad agevolare le persone domiciliate, quelle attive nel Comune che sono impossibilitate ad avere parcheggi privati e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale.

Art. 2 - Definizione

Sono pubblici, secondo il presente Regolamento, tutti i posteggi situati su suolo pubblico ad uso comune e in particolare:

settore 1 : posteggio Piazza Lavatoio;
settore 2 : posteggio Piazza Canonico Petrucci;
settore 3 : posteggio Piazza Romeo Manzoni;
settore 4 : posteggio Viale Stazione;
settore 5 : posteggio Via Ressiga (Monte Generoso);
settore 6 : posteggio Via Ressiga;
settore 7 : posteggio Via Val Mara (Sottopasso);
settore 8 : posteggio Viale Stazione (Casa comunale).

Art. 3 - Uso

3.1 Regolamentazione

L'utilizzazione dei posteggi d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolata:

- per mezzo di parchimetro collettivi : per i settori 1-2-3
- tramite disco orario : per i settori 4-5-6-7-8

3.2 Motociclette, ciclomotori e biciclette

Motociclette e ciclomotori devono essere parcheggiati in modo da non creare intralcio alla circolazione.

Lo stazionamento è gratuito salvo il caso che venga occupata un'area di pagamento.

3.3. Durata

Per i settori 1-2-3 la tassa è prelevata durante tutto l'anno dalle ore 08.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00.

Per i settori 4-5-6-7-8, l'utilizzo del disco orario è limitato ai giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Art. 4. Autorizzazioni

Nell'intento di agevolare i domiciliati, le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nel Comune e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale, il Municipio può concedere in determinati settori, per veicoli leggeri, autorizzazioni che consentono l'utilizzo dei posteggi pubblici, senza limitazione di tempo e contro il pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente Regolamento.

L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di diritto dell'occupazione allorché il posteggio risulta completo.

Il Municipio può inoltre rilasciare speciali autorizzazioni in casi eccezionali valutati di volta in volta.

4.1 Autorizzazioni personali

Hanno in principio diritto all'autorizzazione di cui all'art. 4:

- i domiciliati nel Comune;
- i titolari e le maestranze, per i veicoli leggeri, domiciliati fuori dal Comune ma che svolgono un'attività con sede nel Comune;
- le persone che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale.

Per casi particolari il Municipio può decidere di volta in volta dopo esame della situazione.

4.2 Autorizzazioni temporanee

Le persone presenti in occasioni di circostanze particolari (manifestazioni, assemblee, conferenze, ecc.) di interesse pubblico o generale, possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Cancelleria comunale.

Art. 5 - Competenze e tasse

Il Municipio stabilisce annualmente le tasse mediante ordinanza. Le tasse devono tenere conto dei seguenti minimi e massimi.

5.1 Parchimetri collettivi:

- fino ad un massimo di Fr. 2.-- per un'ora

È emesso il pagamento in valuta diversa dal franco svizzero nelle zone provviste di parchimetri appositamente predisposti ad accettare valuta estera.

5.2 Autorizzazioni di cui all'art. 4

a. domiciliati nel Comune	da Fr. 50.--	a	Fr. 200.--	per anno civile
b. titolari e maestranze non domiciliati nel Comune	da Fr. 50.--	a	Fr. 300.--	per anno civile
c. altri utenti non domiciliati nel Comune	da Fr. 100.--	a	Fr. 500.--	per anno civile
d. altri casi	da Fr. 10.--	a	Fr. 300.--	per periodi di breve durata

La tassa per le autorizzazioni annuali è ridotta nella misura del 50 % se l'autorizzazione è richiesta dopo il 1° luglio di ogni anno. Non sono ammessi conteggi "pro rata temporis".

Art. 6 - Contrassegno /tessera

Le autorizzazioni di cui ai punti 5.2.a – 5.2.b e 5.2.c sono convalidate con l'emissione di un contrassegno da incollare, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Per le autorizzazioni di cui al punto 5.2.d è rilasciata una tessera indicante il periodo di validità, da esporre, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Contrassegni e tessere non sono trasferibili.

Art. 7 - Procedura

Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla Cancelleria comunale. Il richiedente è tenuto a presentare la licenza di circolazione del veicolo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione.

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

Art. 8 - Sanzioni

Le infrazioni alle segnaletiche esposte saranno punite a norma della LCStr.

Le infrazioni alle altre norme del presente Regolamento saranno punite a norma degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 9 - Delega

Il Municipio, tramite ordinanza, definisce le tasse annuali, il numero delle concessioni e le norme di applicazione del presente Regolamento.

È inoltre competenza del Municipio stabilire ed adeguare il tasso di conversine tra franco svizzero e valute estere per il pagamento delle tasse di posteggio mediante parchimetro.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte dell'autorità competente e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2008.

Modifica art. 3.3. adottata dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2012.

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 21 novembre 2012.